

**Accordo tra la Casa di Cura Sanatorio Triestino S.p.A. e l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" per la definizione dei tetti economici e della tipologia di prestazioni ambulatoriali e di ricovero da erogare in regime convenzionale per conto del Servizio Sanitario Regionale per il primo quadrimestre del 2013**

**Premesso che:**

- l'art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/92 e smei prevede la stipula di accordi con le strutture private accreditate al fine dell'erogazione da parte delle stesse di prestazioni ambulatoriali e di ricovero per conto del Sistema Sanitario Nazionale;
- detti accordi definiscono, tra le altre cose, i volumi di prestazioni da erogare per conto del Sistema Sanitario Nazionale, distinti per tipologia e per modalità di assistenza;
- la L.R. n. 7 del 26.03.2009 "Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale", fornisce disposizioni e fondi per il controllo dei tempi di attesa;
- la D.G.R. n. 2051 del 15.10.2010 di approvazione dell'Accordo triennale per il periodo 2010 - 2012, tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le associazioni rappresentative AIOP e Federsalute del Friuli Venezia Giulia, regola l'erogazione di prestazioni sanitarie fornite da parte delle strutture private accreditate per conto del Servizio Sanitario Regionale e definisce in particolare le risorse economiche minime assegnate, i meccanismi di flessibilità nel caso di superamento delle risorse economiche assegnate, le modalità di fatturazione e pagamento, le modalità di accesso alle strutture private già temporaneamente accreditate;
- la D.G.R. n. 2271 del 21.12.2012 ha approvato le "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale 2013";
- In esecuzione delle Linee di gestione annuali per il 2013, l'Accordo triennale per il periodo 2010-2012 di cui al paragrafo d) si intende prorogato per 4 mesi e comunque fino alla sottoscrizione del nuovo accordo regionale valevole per il periodo 2013-2015;
- in applicazione dell'art. 15, comma 4, del DL 6 luglio 2012, n. 95, nelle more della sottoscrizione dell'Accordo triennale 2013-2015, il budget destinato a ciascuna Area Vasta è determinato sulla base della spesa consuntivata per l'anno 2011, ridotta dell'1%;
- l'Accordo di Area Vasta Giuliano Isontina per la ripartizione delle risorse per il primo quadrimestre 2013, è stato sottoscritto dal Direttore Generale della A.S.S. n. 1, azienda capofila dell'Area Vasta, e dai Presidenti dell'AIOP e di Federsalute Friuli Venezia Giulia in data 22.03.2013, prot. n. 13988/GEN.II.3.A1 ;

- la disponibilità economica in favore della struttura sanitaria Sanatorio Triestino 2.559.481,00, così come concordato nel citato Accordo di Area Vasta Giuliano – Isontina;
- le prestazioni erogabili sono quelle stabilite dal decreto regionale di accreditamento;
- il Decreto n. 873/DC/2012 con cui la Regione ha concesso l'accreditamento definitivo con riserva fino al 11.04.2013 alla struttura sanitaria Sanatorio Triestino per quanto riguarda:
  - nelle branche specialistiche di degenza e ambulatoriali:
    - medicina generale;
    - chirurgia generale;
    - ginecologia;
    - urologia;
    - oculistica;
    - ortopedia;
    - cardiologia;
  - branche specialistiche ambulatoriali:
    - dermatologia;
    - neurologia;
    - endoscopia;
    - anestesia e rianimazione;
    - terapia del dolore;
- è interesse comune e reciproco di entrambe le parti perseguire ogni iniziativa ed attività finalizzata al miglioramento dell'appropriatezza, dell'efficacia e della qualità delle prestazioni e dei servizi erogati;

tutto ciò premesso,

**FRA**

l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina", in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, dott. Fabio Samani, con sede in Trieste, Via Sal n. 1-3 (di seguito A.S.S. 1);

**E**

la Casa di Cura Sanatorio Triestino; S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante sig.ra Bruna Giamperlati Catalani, con sede in Trieste, Via Rossatti, 62 (di seguito Casa di Cura);

si conviene e si stipula il seguente

## **ACCORDO**

### **ART. 1. PREMESSE**

Le premesse sopra argomentate costituiscono parte integrante della presente convenzione.

## ART. 2. ATTIVITA'

La Casa di Cura, garantendo per le singole prestazioni volumi analoghi a quelli erogati nel primo quadrimestre del 2012, dovrà effettuare:

### o Attività di ricovero:

- Interventi per neoplasie mammella e apparato genito-urinario, di cui ai seguenti DGR 257, 268, 259, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 319, 334,335, 336, 337, 338, 247.  
Per queste prestazioni, secondo quanto previsto dalla DGR n. 1439/2011, la Casa di Cura garantisce il mantenimento dei tempi di attesa entro i 30 gg.
- Interventi per protesi ginocchio in favore di pazienti di ASS2
- legatura stripping vene in favore di pazienti di ASS2
- chirurgia della mano in favore di pazienti di ASS2

### o Attività ambulatoriale

La Casa di Cura, garantendo per le singole prestazioni volumi analoghi a quelli erogati nel primo quadrimestre del 2012, dovrà effettuare:

- **Ocullistica:**
  - o Visite e prestazioni di cataratta
- **Neurologia:**
  - o EMG
- **Dermatologia:**
  - o Visite/prestazioni
- **Radiologia:**
  - o Ecografie
  - o Rx tradizionali
- **Visite ortopediche:**
  - o Visite/prestazioni
- **Eco-colordoppler**
  - o Epiortici
  - o Arti

## ART. 3. ATTIVITA' DI VERIFICA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO

Le parti confermano l'osservanza di tutte le procedure e modalità, già in essere negli accordi stipulati negli anni precedenti.

Si concorda di rivedere tali procedure a seguito di quanto verrà definito dal Comitato interaziendale per la verifica delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie private accreditate per conto del S.S.R.

La Casa di Cura ha l'obbligo di comunicare ogni modifica che dovesse verificarsi relativamente ai dati necessari all'acquisizione da parte della A.S.S.1 del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Eventuali accordi integrativi che dovessero essere sottoscritti durante il 2013, dovendosi considerare finanziati con quote "una tantum", non incideranno comunque sul tetto economico stabilito dal presente accordo al fine delle commesse per il 2014, salvo diverse indicazioni regionali.

I fondi di tali eventuali accordi aggiuntivi potranno essere utilizzati solo per remunerare le specifiche prestazioni richieste e solo se sono già state effettuate tutte le prestazioni concordate con il presente accordo.

#### **ART. 4. DURATA**

Il presente accordo avrà decorrenza dall'01/01/2013 al 30/04/2013 e potrà essere successivamente rinnovato, su volontà delle parti.

In caso di mancata sottoscrizione del nuovo accordo regionale valevole per il 2013-2015, il presente accordo potrà essere rinnovato per l'intero anno 2013.

#### **ART. 5. PRIVACY**

Tutti i dati personali, i dati acquisiti e ogni informazione utile di cui lo Studio accreditato dovesse entrare in possesso, in virtù dello svolgimento di attività connesse e funzionali al perseguimento degli scopi ivi previsti e secondo la vigente normativa saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e smei.

Le parti si impegnano inoltre a scambiarsi, reciprocamente, le informative di cui all'articolo 13 del predetto D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e smei.

#### **ART. 6. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo e agli eventuali atti successivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Trieste.

#### **ART. 7. SPESE**

Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131

del 26.4.1988, con spese a carico della parte richiedente.

Le spese di bollo del presente atto sono a carico della Casa di cura.

Trieste, 12/04/13

**Per la Casa di Cura Sanatorio Triestino SpA**

Il Presidente

sig.ra Bruna Giamporati Catalani

Muse Osobeni  
CASA DI CURA PRIVATA  
MEDICINA CHIRURGIA  
SANATORIO TRIESTINO» SpA

**Per l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina"**

Il Direttore Generale

dott. Fabio Samani  
Fabio

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CINZIA CONTENTO

CODICE FISCALE: CNTCNZ66C69L424H

DATA FIRMA: 18/04/2013 15:44:13

IMPRONTA: 0ED0CB26F357EEB79586E77AC1717B92FDA73B948A7601F4E4BE3881F4B0998F  
FDA73B948A7601F4E4BE3881F4B0998F0028A0B085CFC920242B2F24227988D1  
0028A0B085CFC920242B2F24227988D14D267D1C5D65058C9A528EC236E81A99  
4D267D1C5D65058C9A528EC236E81A996BE5B77A04A0FA94257D105F033A5234

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 18/04/2013 15:51:49

IMPRONTA: A5F505AFD4BCFC9EBC67D4E046C07857DAEFF0A81EDADF704644EDEC16156375  
DAEFF0A81EDADF704644EDEC16156375C5044B1EE5DBD2809F9BA1F1CE61006C  
C5044B1EE5DBD2809F9BA1F1CE61006CFC9439D1F5A3FB1D10A8F1BC16B62339  
FC9439D1F5A3FB1D10A8F1BC16B62339ACFE9A321085A7A632205EB8D1FE29C2

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 18/04/2013 16:06:40

IMPRONTA: A641CE8102AFBEA781C399D8361A4C364F7EE45CEEDCDC9901BA9D19EDE9F8AE  
4F7EE45CEEDCDC9901BA9D19EDE9F8AE70A4E0BE55FD166C5BEA450149C06C8C  
70A4E0BE55FD166C5BEA450149C06C8CB173B336BDBF63772C00129BC9148C02  
B173B336BDBF63772C00129BC9148C02DC26ED5B04DAB0C5FD9D3C65B5ACCC32